

## COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

## TITOLO 01

## PRINCIPI GENERALI

## ART. 01

IL COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO E' ENTE TERRITORIALE AUTONOMO NELL' AMBITO DELLA COSTITUZIONE E NEL QUADRO DELL'UNITA' ED INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ANCHE CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI SANCITI DALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE.

02. IL COMUNE E' ENTE LOCALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, ESPONENZIALE DI TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA'. ESSO ESPLICA LA SUA AUTONOMIA NEI LIMITI DEI PRINCIPI INDIVIDUATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

03. L' AUTONOMIA DELLA COMUNITA' OSPEDALETTESE, SI ATTUA IN FORME CORRISPONDENTI ALLE SUE PECULIARITA' LOCALI, ALLE SUE DIMENSIONI TERRITORIALI E DEMOGRAFICHE, ALLE CARATTERISTICHE DELLA SUA TIPICITA' AMMINISTRATIVA, AI CONNOTATI DELLA SUA IDENTITA' SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICA, ALLA SPECIFICITA' ED ORIGINALITA' DELLA SUA STORIA MUNICIPALE, DELLA SUA TRADIZIONE E DEI SUOI COSTUMI.

## ART. 02

## TERRITORIO

01. IL COMUNE DI OSPEDALETTO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO DALL' ALLEGATA PLANIMETRIA. DI ESSO FA' PARTE DELLA FRAZIONE STORICA DI CASALE; I NUCLEI RURALI DI TUORO, CASELLE, CAMPOMARINO, LAMMIA, CHIUSA DI SOPRA, CHIUSA DI SOTTO, PALMOLETA E ULTRACHI; ED I RIONI URBANI DI TERRA, PIAZZA DEMANIO, LUNGARA PONTICELLI, LE FONTANELLE, CERRETO, LE PALAZZINE E VIA PASTENA. ESSO CONFINA CON I TERRITORI DEL COMUNE DI SUMMONTE, AVELLINO E MERCOGLIANO. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE, AI SENSI DELL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE. NEL CAPOLUOGO E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE, DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI.

03. IN VIA ECCEZIONALE E PER PARTICOLARI MOTIVI. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIUNIRSI IN ALTRA SEDE E DIFFERENTE LUOGO, PREVIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO.

04. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

## ART. 03

## GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE HA COME SEGNI DISTINTIVI UN PROPRIO GONFALONE, ED UN PROPRIO STEMMA, SECONDO GLI EMBLEMI TRADIZIONALI E STORICAMENTE RICONOSCIUTI. IL COMUNE FA USO DEL GONFALONE NELLE CERIMONIE UFFICIALI, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE. IL GONFALONE E LO STEMMA RAPPRESENTANO ANNUNCIAZIONE.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO, DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. IL COMUNE HA PERSONALITA' GIURIDICA, PUO' PROPORRE AZIONI, E PUO' STARE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. E' INDIVIDUATO NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO, BEN VISIBILE, DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, SEGNALATO AL PUBBLICO CON LA MASSIMA EVIDENZA POSSIBILE, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEGLI AVVISI, E DEI MANIFESTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO. II. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

ART. 05

(BENI COMUNALI)

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI,IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI, PATRIMONIALI. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME VIGENTI.

04. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE, PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO E DELLE SUCCESSIVE

AGGIUNTE E MODIFICHE. L'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI CONTI CONSUNTIVI.

ART. 06

(FINALITA') I. IL COMUNE RAPPRESENTA LA INTERA COMUNITA' E NE CURA, UNITARIAMENTE IL COMPLESSO DELLE ISTANZE E DEGLI INTERESSI, NEL RISPETTO DELLE SUE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI,PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO.

02. IL COMUNE PROMUOVE IL BENESSERE CIVILE E SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DEI PROPRI CITTADINI,VALORIZZANDO TUTTE LE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO, NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE. IL COMUNE ASSICURA LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI MEDESIMI.

03. IL COMUNE GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE ED AGLI INDIRIZZI DEL GOVERNO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DELLA COMUNITA', ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

04. IL COMUNE PROMUOVE LA SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' LOCALE PER L'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI, IN PARTICOLARE VERSO LE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' SVANTAGGIATE, SVILUPPANDO LE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.

05. IL COMUNE SECONDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI, TUTELA E PROMUOVE I DIRITTI DEI CITTADINI, ATTRAVERSO UNA POLITICA AMMINISTRATIVA VOLTA A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO O LIMITANO LA LIBERTA', L'UGUAGLIANZA E LA PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI. PROMUOVE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLO ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DELLA COOPERAZIONE. OPERA PER LA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI E LA VALORIZZAZIONE DELLE LORO ATTITUDINI E CAPACITA' PROFESSIONALI.
06. IL COMUNE PROMUOVE E VALORIZZA LE FORMAZIONI SOCIALI, SOSTIENE ED INCORAGGIA LO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE NELLA PLURALITA' DEI GRUPPI, DELLE COMUNITA' INTERMEDIE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FAVORENDO LO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO.
07. IL COMUNE, IN COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI LOCALI, ASSUME ED INCENTIVA INIZIATIVE CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA, DELLA REGIONE CAMPANIA, DELLA PROVINCIA IRPINA E DEL COMPRESORIO CUI APPARTIENE.
08. IL COMUNE DI OSPEDALETTO TUTELA E VALORIZZA LA SUA SECOLARE TRADIZIONE NEL CAMPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE, E, IN PARTICOLARE, DOLCIARIO E DEGLI ASPETTI STORICI LEGATI ALL'ABAZIA DI MONTEVERGINE.

#### ART. 07

##### (FUNZIONI E COMPITI)

01. IL COMUNE HA POTERE DI OPERARE LIBERAMENTE IN TUTTI I CAMPI CHE RIGUARDANO GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE. 02 .CON RIGUARDO GLI INTERESSI DI CUI NON DISPONE, IL COMUNE HA POTERE DI ESTERNAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI. CON RIGUARDO AGLI INTERESSI DI CUI DIRETTAMENTE DISPONE, IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE.
03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE E' ORGANIZZATO ATTRAVERSO IL COMUNE DELLA REGIONE CHE, CON PROPRIE LEGGI, CONFORMANDOSI AI PRINCIPI DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , IDENTIFICA NELLE MATERIE E NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 117 DELLA COSTITUZIONE, GLI INTERESSI COMUNALI IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO.
04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE DETERMINATE DALLA LEGGE IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATUALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELL' ARTT. 118 , COMMA 01 E 03 DELLA COSTITUZIONE, ASSUMENDO L'OBIETTIVO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COME TRATTO FONDAMENTALE DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA. ESSO ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESSE PRESTAZIONI, SERVIZI ED OPERE, PRECISAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
05. IL COMUNE PUO' SVOLGERE ALTRESI' AI SENSI DEL PRIMO COMMA COMPITI

ULTERIORI CHE NON SIANO RISERVATI AD ALTRI ENTI, PURCHE' NON LIMITANO DIRITTI O INTERESSI DEI CITTADINI, SIANO DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA' LOCALE E SIANO ESERCITATI ENTRO I TERMINI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO.

#### ART. 08

(SPECIFICAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE FUNZIONI)

01. NEL SETTORE ORGANICO DEI SERVIZI SOCIALI, IL COMUNE ESERCITA IN PARTICOLARE, TUTTE LE FUNZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI IN UNA OTTICA DI PREVENZIONE E DI PROFILASSI SANITARIA, L'ASSISTENZA SCOLASTICA, LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE. IL COMUNE OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

02. NEL SETTORE ORGANICO DELL'ASSETTO E DELL'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, IL COMUNE PROVVEDE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ALLA DISCIPLINA EDILIZIA ED ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E NE PROMUOVE UN ASSETTO ORGANICO ED EQUILIBRATO, CONTEMPORANEAMENTE LE SPECIFICITA', PECULIARI E LE VOCAZIONI NATURALI, NEL QUADRO DI UN ORDINATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI, E DELLE OPERE DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO.

08. NEL SETTORE ORGANICO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL COMUNE TUTELA E VALORIZZA LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO LOCALE, DISCIPLINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE DI PIANI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO, PROMUOVE LE ATTIVITA' TURISTICHE FAVORENDO LO SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI RICREATIVI, ATTUA PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CARATTERE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE.

#### ART. 09

(ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE )

01. NELL'ORDINAMENTO DEI PROPRI UFFICI E SERVIZI IL COMUNE SI ISPIRA AI CARATTERI DELLA FUNZIONALITA', DELLA SEMPLICITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE ED AI PARAMETRI DELLA PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' ANCHE IN RELAZIONE AI CANONI COSTITUZIONALI DEL BUON ANDAMENTO E DELLA IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E' RAPPORTATA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, AL FINE DI ASSOLVERE, IN MANIERA ORGANICA E PROGRAMMATA, I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

03. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' RETTA DAI CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSI AL PROCEDIMENTO, DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STESSO E DI DEFINIZIONE DEL SUO TERMINE, DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO E DI SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 10

(POLIZIA AMMINISTRATIVA)

01. SPETTANO AL COMUNE, AI SENSI DEL D.P.R. 616/1977, LE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ACCESSORIE O COMPLEMENTARI ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO E RIPARTITE PER SETTORI ORGANICI.

ART. 11

(SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E CULTURA )

01. IL COMUNE, NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE, ADOTTA OGNI MISURA ATTA A PROTEGGERE LA NATURA, A TUTELARE E VALORIZZARE IL VERDE, A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE COMUNALE SALVAGUARDANDO CONTRO OGNI FORMA DI DEGRADO, A SVILUPPARE LE RISORSE

TERRITORIALI, CULTURALI ED AMBIENTI, ATTUANDO PIANI, SERVIZI ED INFRASTRUTTURE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO, PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA, PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E FORESTALE E PER RILEVARE ED ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE, IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA. II. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, DI CONCERTO CON GLI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI, IL DIRITTO DELLA SALUTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PREVENZIONE ; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON SPECIALE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELLA TERZA ETA'.

03. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA NELLE SUE ESPRESSIONI E TRADIZIONI LOCALI DI LINGUA E DI COSTUME, AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E DI ELEVARE LA CONDIZIONE CIVILE DELLA COMUNITA'. IL COMUNE TIENE CONTO DEL SUO PATRIMONIO STORICO-CULTURALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' TOPONOMASTICA.

04. IL COMUNE INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO PROMUOVE L'AGGREGAZIONE E L'ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE.

ART. 12

(PROGRAMMAZIONE)

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE ADOTTA LA POLITICA E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COME METODO COORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE ATTRIBUITE E DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE SECONDO PROGRAMMI, IN ARMONIA CON GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE ED IN MODO COORDINATO CON I LIVELLI SUPERIORI DI GOVERNO ED IN

PARTICOLARE CON LA PROVINCIA GARANTENDO LA UTILIZZAZIONE OTTIMALE DELLE PROPRIE RISORSE.

03. IL COMUNE PARTECIPA NELLE FORME E NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE REGIONALE, ALLA FORMAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E DAGLI



ALTRI PROVVEDIMENTI REGIONALI, CONFORMANDOSI POI AD ESSI NELLA PROPRIA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

04. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

#### ART. 13

(PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO)

01. IL COMUNE INDIVIDUA NELLA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE IL MOMENTO QUALIFICANTE DELLA PROPRIA AUTONOMIA, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA COSTITUZIONE E DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, ATTRAVERSO APPOSITI ISTITUTI QUALI LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LE ISTANZE LE PETIZIONI, E PROPOSTE LA CONSULTAZIONE L'AZIONE POPOLARE, L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVE ED IL RILASCIO COPIE DI COPIE DEGLI STESSI. GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI E DEVONO ESSERE MOTIVATI SIANO ESSI NEGATIVI O DI ACCOGLIMENTO. LA MOTIVAZIONE NON E' RICHIESTA PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE.

03. IL COMUNE SI CONFORMA AL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO, SALVO LE DEROGHE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI E DELLA RISERVATEZZA NECESSARIA AL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE.

04. IL COMUNE RICONOSCE NELL'INFORMAZIONE LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'EFFETTIVITA' DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA ED AMMINISTRATIVA.

05. IL COMUNE NOMINA COMMISSIONI E CONSULTE DELLO SPORT, DEGLI ANZIANI E PER LE PROBLEMATICHE GIOVANILI.

#### ART. 14

(COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI)

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DI UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE, COLLABORAZIONE ED ASSOCIAZIONE, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ED IN PARTICOLARE CON ALTRI COMUNI, E PRIORITARIAMENTE CON QUELLI CON TERMINI E FACENTI PARTE DELLO STESSO AMBITO TERRITORIALE, CON LA COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO E CON LA PROVINCIA, ATTRAVERSO ISTITUTI QUALI CONVENZIONI, CONSORZI ED ACCORDI DI PROGRAMMA, AL FINE DI SVOLGERE ED ORGANIZZARE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI O PER DEFINIRE ED ATTUARE, IN MANIERA INTEGRATA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO.

02. I RAPPORTI INTERSOGGETTIVI DEL COMUNE, SIA CON GLI ALTRI COMUNI CHE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

LOCALI, SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

#### ART. 15

(ATTIVITA' DEL COMUNE)

01. NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', IL COMUNE DETERMINA LIBERAMENTE I CONTENUTI DEGLI ATTI DA ADOTTARE, OSSERVANDO PER QUANTO CONCERNE I PROVVEDIMENTI DI CARATTERE IMPERATIVO ESCLUSIVAMENTE LE NORME POSTE IN MODO ESPLICITO DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

02. ECCETTUATI I CASI PER I QUALI LA LEGGE ED I REGOLAMENTI RICHIEDONO L'OSSERVANZA DI LIMITI O PRESCRIZIONI PARTICOLARI, GLI ATTI DEL COMUNE SONO ADOTTATI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DELLE FORME, PURCHE' NON SIANO PREGIUDICATE LA RAGIONEVOLEZZA E L'IMPARZIALITA', DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E SIANO SALVAGUARDATI GLI INTERESSI PUBBLICI CHE DEBBANO ESSERE TENUTI PRESENTI NEL CASO CONCRETO.

03. PER IL CONSEGUIMENTO DELLA MASSIMA TRASPARENZA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA DEVE DARSÌ LA PIU' AMPIA PUBBLICITA' AL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI, ANCHE IN CONFORMITA' ALLO SPIRITO ED ALLA LETTERA DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA.

04. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA' E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE, AI SENSI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON PUO' AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA E, IN PARTICOLARE, PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITA' CONOSCITIVA.

#### ART. 16

(SERVIZI PUBBLICI COMUNALI)

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI ED OBIETTIVI DI RILEVANZA SOCIALE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE, PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CHE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI IN ECONOMIA, PUO' POTENZIALMENTE DISPORRE IN BASE A VALUTAZIONE COMPARATIVA DI CONVENIENZA ECONOMICO-OPERATIVA E SOCIALE, EFFETTUATA DAL CONSIGLIO COMUNALE:

- LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI CONSORTILI PER SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI ANCHE PRIVATI;
- LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE ASSOCIATA E CONSORTILE DEL SERVIZIO;

- LA CONCESSIONE A TERZI, PER PARTICOLARI RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE ED OPPORTUNITA' SOCIALE;
  - APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE.
03. PER LA GESTIONE DEI SINGOLI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, IL COMUNE PROVVEDE CON APPOSITI REGOLAMENTI, CHE NE DISCIPLINANO LE MODALITA' ED I PROFILI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI.

#### ART. 17

(AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, APPROVANDONE LO STATUTO E LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, ORGANISMI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.
02. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO:
- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENSO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO, PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI.
- B) IL PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
03. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

#### ART. 18

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ORGANIZZA DI NORMA, I PROPRI LAVORI ATTRAVERSO COMMISSIONI CONSILIARI.
02. LE COMMISSIONI SONO COSTITUITE, CON DELIBERA DELLA GIUNTA SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, IN MODO DI NON ALTERARE LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE TRA I GRUPPI, E COMUNQUE GARANTENDO, ANCHE CON IL RICORSO AL VOTO PLURIMO, LA PRESENZA DI OGNI GRUPPO IN CIASCUNA COMMISSIONE.
03. IL REGOLAMENTO DETERMINA:
- IL NUMERO DELLE COMMISSIONI E LE MATERIE A CIASCUNA ATTRIBUITE PER COMPARTI ORGANICI DI COMPETENZE;
  - LE MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE, LA PERIODICITA' E LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE;
  - LE PROCEDURE PRE L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
  - LE FORME ED I TERMINI, CON LA PREVISIONE DEL SILENZIO ASSENSO, PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI PER I QUALI LA PRONUNZIA PREVENTIVA COME OBBLIGATORI DAL REGOLAMENTO;



- I METODI I PROCEDIMENTI ED I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE, NONCHE' PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VERIFICA DI EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E DI CONTROLLO POLITICO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE;

- LE MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE A RIFERIRE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI ED ISTITUZIONI, NONCHE' QUELLE DI RAPPORTO CON LE STRUTTURE BUROCRATICHE DEL COMUNE.

04. GLI ATTI ASSUNTI DALLA GIUNTA IN ESECUZIONE DI INDIRIZZI CONSILIARI SONO COMUNICATI ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE NEL MERITO E SU DI ESSI, CON VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI ASSEGNATI, PUO' ESSERE RICHIESTO, L'ESAME DEL CONSIGLIO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI ESPRESSI.

05. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE.

06. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

07. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ASSUMONO FUNZIONE DI INDAGINE AMMINISTRATIVA SULLA BASE DI DELIBERA MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE INDIVIDUA L'OGGETTO DELL'INDAGINE E FISSA I TERMINI ENTRO CUI RIFERIRE AL CONSIGLIO MEDESIMO.

#### ART. 19

(COMMISSIONI NON PERMANENTI)

01. IL CONSIGLIO COSTITUISCE, ALL'OCCORRENZA, COMMISSIONI SPECIALI DI STUDIO E PROPOSTA, CON LA POSSIBILITA' DI COMPONENTI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA DELIBERA ISTITUTIVA, OLTRE A FISSARE SCOPI O DURATA NE DETERMINA LA COMPOSIZIONE E LA PRESIDENZA E NE STABILISCE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, ESTENDENDO A QUESTE, PER QUANTO APPLICABILI, LE NORME REGOLAMENTARI PREVISTE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI.

#### ART. 20

(TUTELA DELLE MINORANZE)

01. LE MINORANZE CONSILIARI SONO INDIVIDUATE NEI CONSIGLIERI CHE ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA, NON HANNO ESPRESSO CONSENSO AL DOCUMENTO POLITICO PROGRAMMATICO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 23 .

02. IL REGOLAMENTO TUTELA IL DIRITTO DELLE MINORANZE ALLA PROPOSTA, AL CONTROLLO POLITICO SUGLI ATTI DELLA MAGGIORANZA ALLA POSSIBILITA' DI PUBBLICIZZARE CONVENIENTEMENTE LE PROPRIE INIZIATIVE E GIUDIZI.

03. IL REGOLAMENTO GARANTISCE ALTRESI', IN CASO DI CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE IN AULA, CHE LE MINORANZE INDIPENDENTEMENTE DALLA CONSISTENZA, ABBIANO RICONOSCIUTI SPAZI ADEGUATI.

04. IL REGOLAMENTO NE TUTELA INFINE L'AUTONOMIA NELLA NOMINA DI PROPRI

RAPPRESENTANTI, ANCHE ATTRAVERSO MECCANISMI DI VOTO SEPARATO.

ART. 21

(RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA)

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, E DETERMINERA' IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

ART. 22

(NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON VOTO A MAGGIORANZA ED A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE, COSI' COME DISCIPLINATO DALL' ARTT. 08 DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. IL DIFENSORE CIVICO DEVE RISPONDERE A REQUISITI MORALI E SOCIO-CULTURALI IDONEI ALL'ISTITUTO CHE ANDRA' A RICOPRIRE.

03. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER UN MINIMO DI TRE ANNI; PUO' ESSERE REVOCATO CON VOTO DEL CONSIGLIO, ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE-TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, QUANDO SUSSISTONO GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

04. A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO IL COMUNE, STRUTTURA UN UFFICIO APPOSITO.

05. A TALE ISTITUTO SPETTA UN ADEGUATO SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE SPESE, CHE LA GIUNTA COMUNALE AUTORIZZERA' IN VIA PREVENTIVA.

ART. 23

(PECULIARITA' E COMPITI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO; IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 24

(INELEGGIBILITA')

01. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO COLORO CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI NON ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 25

(RAPPORTO CON GLI ORGANI COMUNALI)

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA RELAZIONI, OLTRE CHE AI CITTADINI INTERESSATI ALLE VARIE AZIONI DEL SUO UFFICIO, AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI, ED ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO.

02. RELAZIONA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 MARZO IN VIA PROGRAMMATICA ED ENTRO IL 10 OTTOBRE IN VIA CONSUNTIVA.

03. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO DI DIRITTO LE COPIE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 26

(MODALITA' E PROCEDURE DI INTERVENTO)

01. LE MODALITA' E LE PROCEDURE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 27

(ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE)

01. SONO ORGANI NECESSARI DI GOVERNO DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, IL SINDACO. IL SINDACO GLI ASSESSORI COSTITUISCONO COLLEGIALMENTE LA GIUNTA.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 28

(I CONSIGLIERI COMUNALI)

01. LE NORME RELATIVE AL SISTEMA DI ELEZIONE, ALLA DURATA IN CARICA, AL NUMERO ED AI CASI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDICAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI ESERCITANO LE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO. CIASCUN CONSIGLIERE RAPPRESENTA IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DELL'INTERO COMUNE, ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, SONO PUBBLICI UFFICIALI. LA LORO CONDIZIONE E POSIZIONE GIURIDICA E' OGGETTO DI RISERVA DI LEGGE STATALE. I CITTADINI CHIAMATI A RICOPRIRE LE CARICHE ELETTIVE NEGLI ORGANI COMUNALI HANNO DIRITTO DI DISPORRE DEL TEMPO NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO, FRUENDO DI ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHE' DI PERCEPIRE LE INDENNITA' ED I RIMBORSI DI SPESE.

ART. 29

(PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E POSSONO PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO.

02. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE INFORMAZIONI E NOTIZIE IN LORO POSSESSO. IN PARTICOLARE DEVONO ESSERE DEPOSITATI E MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PUO' LIMITARLO SOLTANTO A TUTELA DELLA FUNZIONALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

ART. 30

(DECADENZA DEI CONSIGLIERI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E' PRONUNCIATA CON DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE CITTADINO, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI ALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 31

(DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE COMUNICARE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA, DA TENERSI ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO AL CONSIGLIO, O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI 20 GIORNI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 32

(CONSIGLIERE ANZIANO E GRUPPI)

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PER L'ELEZIONE DEL

SINDACO E DELLA GIUNTA CHE DEVONO ESSERE CONVOCATE ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI.

## SEZIONE 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 33

(COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DEL COMUNE, RAPPRESENTA UNITARIAMENTE LA COLLETTIVITA' COMUNALE, NE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO CONTROLLANDONE L'ATTUAZIONE, ED ADOTTA GLI ATTI FONDAMENTALI TASSATIVAMENTE INDICATI DALL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , IN MATERIA DI PARTICOLARE RILIEVO.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' SEMPRE E SOLTANTO QUELLA DI DETTARE INDIRIZZI E FORMULARE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE, CHE SPETTA POI ALL'ORGANO ESECUTIVO DI ATTUARE, ATTRAVERSO PROGRAMMI CHE DEVONO ESSERE DELIBERATI DAL CONSIGLIO STESSO, POSSIBILMENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO.

03. GLI ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE, DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLA FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE, E LA DETERMINAZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE, TENDENDO SEMPRE A PERSEGUIRE IL PIU' STRETTO RACCORDO POSSIBILE CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRI ORGANI. LA GIUNTA MUNICIPALE PUO' ADOTTARE DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, PENA DI DECADENZA.

### ART. 34

(REGOLAMENTO INTERNO)

01. IL CONSIGLIO ADOTTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI UN REGOLAMENTO INTERNO PER DISCIPLINARE ANALITICAMENTE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE ED IL PROPRIO COMPLESSIVO FUNZIONAMENTO PER LE FATTISPECIE NON REGOLATE DALLA LEGGE. SI UNIFORMA COMUNQUE AI PRINCIPI CONTENUTI NEL PRESENTE CAPO .

02. IL REGOLAMENTO INTERNO, AL QUALE POSSONO ESSERE APPORTATE MODIFICHE CON LA MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DISCIPLINA, IN PARTICOLARE, LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE INTERNA I PROFILI FUNZIONALI E LE MODALITA' DI VOTAZIONE.

### ART. 35

(PRIMA ADUNANZA)



01. NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ANCORCHE' NON SIA STATO PRODOTTO ALCUN RECLAMO, ESAMINA LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED I CONSIGLIERI DELLA CUI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' SI DISCUTE POSSONO PARTECIPARE ALLA SEDUTA ED ALLA VOTAZIONE.

03. NELLA STESSA SEDUTA SI PROCEDE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI NON CONVALIDATI. PER PROCEDERE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA OCCORRE, COMUNQUE CHE IL CONSIGLIO SIA VALIDAMENTE ED INTERAMENTE COSTITUITO. NON PUO' PROVVEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 36

(SESSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E DI URGENZA. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERE IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

02. IN CASO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

#### ART. 37

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTT. 32 , SONO CONVOCATE DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI MEDIANTE AVVISI SCRITTI CON L'INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

02. GLI AVVISI PER LE SESSIONI ORDINARIE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA, PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO TRE GIORNI DELLO STESSO TERMINE.

03. NEI CASI DI URGENZA BASTA CHE GLI AVVISI SIANO CONSEGNATI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO: MA IN QUESTO CASO QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

04. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI, DA EFFETTUARSI AL DOMICILIO DEL CONSIGLIERE ELETTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, DEVE RISULTARE DA APPOSITA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE. PER I CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI FUORI COMUNE E' D'OBBLIGO DARE IL RECAPITO NELL'AMBITO DEL COMUNE PER LE NOTIFICHE E COMUNICAZIONI.

05. IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN ALTRO GIORNO, QUANDO LA PRIMA SIA STATA DICHIARATA DESERTA.

06. IL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI, CONVOCA TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO PER LA TRATTAZIONE DI ATTI OBBLIGATORI PER LEGGE, SOGGETTI A SCADENZE, PERENTORIE, OVVERO OGGETTO DI ESPLICITA DIFFIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO.

ART. 38

(VALIDITA' E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

01. PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DI PRIMA CONVOCAZIONE DEVE INTERVENIRE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; PER QUELLA INVECE DELLE RIUNIONI DI SECONDA CONVOCAZIONE DEVE INTERVENIRE UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE A QUATTRO.

02. LE SEDUTE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI IN CUI DEBBONO ESSERE SEGRETE, PREVISTI DAL REGOLAMENTO INTERNO E COMUNQUE SOLO ECCEZIONALMENTE, QUANDO LE DELIBERAZIONI COMPORNO APPREZZAMENTI SULLE QUALITA', ATTITUDINI MERITO E DEMERITO DELLE PERSONE, IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA QUALIFICATA, PUO' DELIBERARE DI NON AMMETTERE IL PUBBLICO.

ART. 39

(VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDONO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI LA PROPOSTA SI INTENDE NON APPROVATA.

ART. 40

(ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI)

01. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE INCARICHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESERCIZI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 41

(PRESENZE NEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' NORMALMENTE PRESIEDUTO DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. IL PRESIDENTE APRE, SOSPENDE E CHIUDE LE SEDUTE, DIRIGE O MODERA LA DISCUSSIONE NELL'ORDINE PRESTABILITO, CONCEDE LA FACOLTA' DI PARLARE, MANTIENE L'ORDINE DELLA SEDUTA, INDICE E PROCLAMA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI, FA OSSERVARE IL REGOLAMENTO INTERNO. IL PRESIDENTE PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

ART. 42

(VOTAZIONI -VERBALIZZAZIONE)

01. LE VOTAZIONI PER LE DELIBERAZIONI VENGONO SVOLTE GENERALMENTE A SCRUTINIO PALESE ED, ECCEZIONALMENTE, A SCRUTINIO SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. PER OGNI SEDUTA VIENE REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI CHI NE FA LE VECI, UN PROCESSO VERBALE DI TUTTE LE OPERAZIONI SVOLTE,IL QUALE DEVE CONTENERE LE DELIBERAZIONI ASSUNTE CON L'INDICAZIONE DELLA DATA, DELL'OGGETTO E DEI NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI, NONCHE' DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 . OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

03. IL PROCESSO VERBALE VIENE LETTO, SE RICHIESTO, ED APPROVATO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA, ED E' SOTTOSCRITTO DAL SINDACO - PRESIDENTE (O DA CHI LO SOSTITUISCE) E DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 43

(ATTRIBUZIONI)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; ESEGUE IL PROGRAMMA DI GOVERNO E L'INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ATTRAVERSO GLI ATTI FONDAMENTALI DI SUA COMPETENZA; ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO; SVOLGE L'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 44

(COMPOSIZIONE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI, SENZA DISTINZIONE TRA EFFETTIVI E SUPPLENTI.

ART. 45

(ELEZIONE DELLA GIUNTA)

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI AVVIENE CONTESTUALMENTE, IN SEDUTA PUBBLICA ED A SCRUTINIO PALESE ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, CON L'APPROVAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE SIA LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E ASSESSORE, CHE I CONTENUTI

PROGRAMMATICI PER L'AZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO, ARTICOLATI PER PUNTI.

02. LE MODALITA' LA PROCEDURA ED I TERMINI PER L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO SONO STABILITI DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. L'ELEZIONE SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO AVVIENE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO O DELLA GIUNTA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.

05. LA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTA ESECUTIVA ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGGITTIMITA'.

06. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' UN ATTO FONDAMENTALE E CONSEGUENTEMENTE NON PUO' SUBIRE VARIAZIONI O MODIFICHE SENZA L'ESPRESSA

PRONUNCIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL PROGRAMMA E' ATTO IMPEGNATIVO DELL'AZIONE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER TUTTO IL PERIODO DELLA SUA DURATA IN CARICA. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA, ANCHE IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

#### ART. 46

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE COSTITUISCONO OGGETTO DI RISERVA DI LEGGE DELLO STATO.

02. LA PERDITA, COMUNQUE DELLO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

#### ART. 47

DURATA IN CARICA - DIMISSIONI SURROGAZIONI

01. LA GIUNTA RIMANE SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA, ANCHE DOPO CHE I MEMBRI HANNO PERDUTO LO STATUS DI CONSIGLIERE A SEGUITO DI NUOVE ELEZIONI.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA CON EFFETTO DELLA ELEZIONE DELLA NUOVA. PARIMENTI LA CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEL SINDACO PER MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE COMPORTA LA DECADENZA DI TUTTA LA GIUNTA.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE INDIRIZZATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO O PRESENTATE VERBALMENTE NELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO; IL TERMINE DA CUI DECORRONO I 60 GIORNI, DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 SARA' LA DATA DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO NEL PRIMO CASO OVVERO QUELLA DEL VERBALE DELL'ADUNANZA NEL SECONDO.

04. ENTRO 10 GIORNI DALLE DATE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE DIMISSIONI E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO CHE AVVERRÀ AI SENSI DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO SU INDICAZIONE DEL SINDACO NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI PRENDE ATTO DELLA CESSAZIONE DELLA CARICA STESSA.

07. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 48

(MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE COLLEGIALMENTE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE, DI CUI ATTUA L'INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI DELLA STESSA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO - AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DELLA SUA PRESENTAZIONE; ALLA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO PROVVEDE IL SINDACO.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 49

(ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' FONDATA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA' DEL SINDACO E DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. CIASCUN ASSESSORE E' PREPOSTO ALLA CURA DI UN RAMO DELLA AMMINISTRAZIONE SU DELEGA DEL SINDACO.

03. IL SINDACO DELEGA AD UNO DEGLI ASSESSORI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICE - SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SUA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA, DI IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE  
- SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO D'ETA'.

04. IL SINDACO E' TENUTO A COMUNICARE IN SEDE DI CONSIGLIO LE FUNZIONI



CHE HA DELEGATO A CIASCUN CONSIGLIERE.

ART. 50

(COMPITI DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE A COMPETENZA GENERALE RESIDUA. ESSA COMPIE, CIOE' TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO, NON SONO RISERVATI AGLI ALTRI ORGANI COMUNALI, POLITICI O BUROCRATICI.

02. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE AL CONSIGLIO, DI CUI ESEGUE IL PROGRAMMA DI GOVERNO ED ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI, SULLA PROPRIA ATTIVITA' UNA VOLTA ALL'ANNO CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

03. LA GIUNTA, INOLTRE ASSUME L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, SVOLGENDO ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 51

(SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA INFORMALMENTE E PRESIEDUTA DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI NE FA LE VECI.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO IL REVISORE DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA, CON RIFERIMENTO AD AFFARI PARTICOLARI.

06. L'ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE MESSO A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA PER L'EVENTUALE SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO. I CONSIGLIERI, A TAL FINE, POSSONO RICHIEDERE TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI GIUNTALI, OLTRE BENINTESO AL DIRITTO DI ACCESSO CHE LORO COMPETE.

ART. 52

(DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. L'URGENZA DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

#### CAPO 03

##### PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONI

###### ART. 53

(PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI)

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI COMUNALI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, NELLA SEDE DEL COMUNE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO DIVERSE SPECIFICHE DISPOSIZIONE DI LEGGE.

###### ART. 54

(ESECUTIVITA')

01. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DELLA LORO PUBBLICAZIONE.

02. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

###### ART. 55

(INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO)

01. LA LEGGE REGIONALE STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI PER L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO.

02. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE URGENTI ED IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI DEVONO ESSERE INViate ENTRO CINQUE GIORNI DALLA LORO ADOZIONE.

###### ART. 56

(COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO)

01. LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA DEVONO ESSERE COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO. SONO COMUNICATI AI MEDESIMI I PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO NEGATIVO.

#### CAPO 04

##### IL SINDACO

###### ART. 57

(FUNZIONI)

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IN TALE VESTE RAPPRESENTA L'ENTE E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE STATALE (SERVIZI ELETTORALI DI ANAGRAFE DI STATO CIVILE DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE). IL SINDACO E' ORGANO LOCALE DI

PROTEZIONE CIVILE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI. IL SINDACO RISPONDE POLITICAMENTE DELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL SINDACO SI AVVALE DEL SUPPORTO DEGLI UFFICI E DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

05. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 . L'INSEDIAMENTO UFFICIALE DELLA CARICA COMPORTA PRELIMINARMENTE L'OBBLIGO DI ADEMPIERE ALLE FORMALITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI CONSEGNA CON L'AMMINISTRAZIONE USCENTE.

06. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 58

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA E SVOLGENDO UN RUOLO DI IMPULSO E DI DIREZIONE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBI;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, ANCHE A MEZZO DEGLI ASSESSORI, LIMITANDOSI AL RAMO AL QUALE CIASCUNO E' PREPOSTO;

D) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUISCE O DELEGA AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

E) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, SIA ATTORE CHE CONVENUTO;

F) PROVVEDE A FAR OSSERVARE IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI;

G) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI OLTRE CHE DAL PRESENTE STATUTO, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI COMUNALI;

H) PROVVEDE NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE L'ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

I) INDICE LE CONFERENZE DEI SERVIZI.

ART. 59

01. IL SINDACO , IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO , ADEMPIE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL'ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ED, IN PARTICOLARE, ADOTTA VERIFICANDOSENE I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE , AVVALENDOSI

DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI . TALI PROVVEDIMENTI, EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI DIRITTI GENERATI DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO , DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI E LA LORO EFFICACIA , NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA' STESSA. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL' ENTITA' E NATURA DEL PERIODO A CUI SI INTENDE OVVIARE. DI REGOLA, L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI .

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

ART. 60

(ORDINANZE ORDINARIE)

01. IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE IN LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI , IL SINDACO EMETTE ORDINANZE ORDINARIE

02. LE ORDINANZE DEVONO AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATE AGLI INTERESSATI A MEZZO DI MESSO COMUNALE.

TITOLO 03

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 61

(REVISORE DEI CONTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE , A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, REVISORE DEI CONTI, SCELTO:

A) TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI

B) TRA GLI ISCRITTI NELL' ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) TRA GLI ISCRITTI NELL' ALBO DEI RAGIONIERI;

02. IL REVISORE DEI CONTI DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

03. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO GRAVI INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

04. LO STESSO E' ESTRANEO AD OGNI RAPPORTO DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE RISPETTO AGLI ALTRI ORGANI COMUNALI, ASSUMENDO FUNZIONI DI CONTROLLO GIURIDICO CONTABILI, AUSILIO E DI CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA.

ART. 62

(PREROGATIVE DEL REVISORE)

01. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI AVVALERSI DELLA SEDE E DELLE ATTREZZATURE DELL' ENTE, OLTRE CHE DI FORME DI COLLABORAZIONE PERMANENTE CON LA SUA STRUTTURA BUROCRATICA. EGLI NELL' ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE ISPETTIVA, PUO' ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI E NOTIZIE, DI CUI E' IN POSSESSO L' AMMINISTRAZIONE, SENZA

**LIMITE DEL SEGRETO DI UFFICIO.**

02. IL REVISORE DEI CONTI PUO' ASSISTERE E PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO E A TITOLO CONSULTIVO, ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE SENTITO DAGLI STESSI ORGANI, IN APPOSITE AUDIZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MATERIE ECONOMICHE, FINANZIARIE E CONTABILI.

**ART. 63**

(FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI , IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELL` ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, CON UN RUOLO DI CONSULENZE TECNICO - CONTABILE (PARTICOLARMENTE PER QUANTO ATTIENE A PROGRAMMI, PIANI FINANZIARI, BILANCI) CON SPECIALE RIFERIMENTO AL LE COMPETENZE DI CUI ALLE LETTERE B) F) G) I) L) M) DELL` ARTT. 32 - 02 COMMA DELLA LEGGE N. 142/90 ;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DELLA INTERA GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA DELL` ENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASSESTAMENTI DI BILANCIO ALLE VERIFICHE CONTABILI, ESPRESSAMENTE DETTATE DALLA LEGGE, ED AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNA DELL`ENTE STESSO;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, NELL` AMBITO DEI METODI CONTABILI DI LEGGE E DI QUELLI ADOTTATI DALL`ENTE ALL`INTERNO DEI PROPRI SISTEMI ORGANIZZATIVE E DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE, NON SOLTANTO CON UNA RICOGNIZIONE FORMALE MA ANCHE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSULTIVO.

02. LA CONSULENZA TECNICO - CONTABILE DEL REVISORE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI, ED IN PARTICOLARE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DELL`ENTE E ESPLETATA ATTRAVERSO, PROPOSTE, PARERI, MEMORIE , RELAZIONI ED OGNI ALTRO ATTO RITENUTO IDONEO ALLO SCOPO.

03. IL REVISORE DEI CONTI NON SI LIMITA ALLA MERA VERIFICA FORMALE DEGLI ATTI MA ESPRIME RILIEVI E PROPONE PROVVEDIMENTI E MISURE DA ADOTTARSI PER CONSEGUIRE UNA PIU' ELEVATA EFFICIENZA UNA MAGGIORE ECONOMICITA' ED UNA MIGLIORE PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE, FINO AD ATTINGERE IL PROFILO VALUTATIVO DELLA SUA CONGRUITA'.

04. A SUPPORTO E A COMPLETAMENTO DELLE FUNZIONI SOPRADETTE E DI QUELLE FISSATE DALLA LEGGE 142/90 , AGLI ORGANI COMUNALI, NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, FAVORISCONO LA COLLABORAZIONE CON IL REVISORE DEI CONTI DEMANDANDO ALLO STESSO PARERI

E CONSULENZE SU SINGOLI ATTI O ADEMPIMENTI IN ORDINE, AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E LA DETERMINAZIONE DI METODI CONTABILI E GESTIONALI FINALIZZATI AGLI OBIETTIVI DELL`ENTE,ANCHE NELL` AMBITO DI FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO E DI

EFFICACIA DELL` ATTIVITA' SVOLTA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL` ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.



05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 64

(REGOLAMENTO)

01. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ULTERIORI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DEGLI UFFICI DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLA SOCIETA' PER AZIONI DEL PRESENTE STATUTO.

02. NELLO STESSO REGOLAMENTO SONO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO ACCORDO OPERATIVO E FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' , AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA DEL REVISORE. SONO ALTRESI' DISCIPLINATE ATTRAVERSO IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, IN BASE AI CRITERI DESUMIBILI DAI DIVERSI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE IN PARTICOLARE:

03. LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LE QUALIFICHE ED I PROFILI PROFESSIONALI I LIVELLI FUNZIONALI ;

B) LE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, RISERVANDO AD APPOSITO REGOLAMENTO LE SPECIFICAZIONI CIRCA LE MODALITA' DEI CONCORSI ED I CRITERI DI VALUTAZIONI DELLE PROVE E DEI TITOLI;

C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' E DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' ENTRO LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL' ENTE STABILITA DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI;

D) L' ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DELLE AREE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' GESTIONALI PER LA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DELL' ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI;

F) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;

G) - LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CONVENZIONI A TERMINE, DI CUI ALL' ARTT. 57 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 142/90 AI SENSI DELL' ARTT. 2229 DEL C.C. .

05. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA L' AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE, MIGLIORANDONE LE PRESTAZIONE ANCHE ATTRAVERSO L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI.

06. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI

NELLO STATUTO DEI LAVORATORI E NELLE ALTRE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA.

#### TITOLO 04

L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI

##### ART. 65

(PERSONALE DIPENDENTE)

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UNA DOTAZIONE ORGANICA, DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, COL RELATIVO REGOLAMENTO, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. C) DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, IN RELAZIONE DELLE ESIGENZE FUNZIONALI GESTIONALI DERIVATI DALL'ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, SI ARTICOLA IN DUE AREE: UNA TECNICA E ALTRA AMMINISTRATIVA CHE SARANNO ARTICOLATE IN SETTORI OPERATIVI COMUNQUE COORDINATI E DIRETTI DAI DIRIGENTI LE DUE AREE.

03. IL PERSONALE E' ORGANIZZATO IN BASE AI PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA', VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE , RESPONSABILIZZAZIONE E MOBILITA' OPERATIVA.

04. IL METODO DI LAVORO DI NORMA E' QUELLO DI GRUPPO ED E IMPRONTATO ALLA INTERDISCIPLINARIETA' ED ALLA PARTECIPAZIONE COLLEGIALE.

##### ART. 66

(COMMISSIONE DI DISCIPLINA)

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PRESENTI NELL'ENTE.

##### ART. 67

(IL SEGRETARIO COMUNALE )

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL CAPO DEL PERSONALE DELL' ENTE E, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ISTITUZIONALI, COLLABORA CON IL SINDACO E CON GLI ASSESSORI. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALI, CONSULTIVO E DI SOVRINTENDENZA , DI DIREZIONE DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL CUI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO E' REGOLATO DALLA LEGGE DELLO STATO, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE LE AREE COMUNALI ESERCITANDO FUNZIONI DI IMPULSO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ED AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE STESSE.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, CURA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' DI

ATTUAZIONE DELLE DELIBERE E DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ALLE CUI RIUNIONI PARTECIPA CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE E' RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERE E PROVVEDE

AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.

06. IL SEGRETARIO E' ORGANO DI CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE. SU DIRETTIVA DEL SINDACO ED ANCHE A RICHIESTA DEGLI ASSESSORI IN CONFORMITA' AI DETTATI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RAZIONALITA' , ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E DIRAMA I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

05. DISPONE, IN CONFORMITA' ALLA NORMA REGOLAMENTARE, (ISPEZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI STESSI NELLO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI E NELL' ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI NEI TEMPI TECNICI PROGRAMMATI. RIFERISCE AL SINDACO CIRCA L' ESITO DELLE ISPEZIONI ESEGUITE ED ADOTTA, D' INTESA CON LO STESSO, I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI. ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNO ALL' ENTE E, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA A QUELLE ESTERNE. DIRIGE ED ORGANIZZA PROCEDURE CONCORSUALI PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PRESIDENDO LE RELATIVE COMMISSIONI GIUDICATRICI; ROGA I CONTRATTI NELL' INTERESSE DELL' ENTE; PARTECIPA CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE ALLE PROCEDURE DI APPALTO PER LE AGGIUDICAZIONI DI LAVORI PUBBLICI LA CUI ORGANIZZAZIONE E PRESIDENZA E' AFFIDATA AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE O SUO DELEGATO.

07. IL SEGRETARIO SVOLGE TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI ASSEGNATEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

## ART. 68

(ATTRIBUZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE)

01. LE FUNZIONI E I COMPITI E I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI. LE PROCEDURE DI SCELTA PROPOSIZIONE O RIMOZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE COMUNALI NONCHE' LA RELATIVA DOTAZIONE DI POSTI E L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

02. I RESPONSABILI DELLE AREE NELL' ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, CONTABILE DI DECISIONE E DI DIREZIONE SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE 142 .

03. I RESPONSABILI DELLE AREE RISPONDONO DIRETTAMENTE DELLA ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL' AMMINISTRAZIONE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI QUALITA', E QUANTITA' E TEMPESTIVITA', DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO, E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

05. SPETTANO , INOLTRE AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI TUTTI I

COMPITI, COMPRESI L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO  
L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO E CHE LE LEGGI ED IL PRESENTE  
STATUTO NON RISERVINO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

ART. 69

(PARERI PREVENTIVI)

01. I PARERI PREVENTIVI DI LEGITTIMITA' . CUI IL SEGRETARIO COMUNALE SONO  
RICHIESTI, E QUELLI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE,  
CUI SONO TENUTI RISPETTIVAMENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO E QUELLO DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL' ARTT.  
53 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , DEVONO ESSERE ESPRESSI FORMALMENTE ED  
INSERITI O RIPORTATI NELLE DELIBERAZIONI.

02. NEL CASO IN CUI UN COMUNE NON ABBIA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO, IL PARERE E' ESPRESSO, DAL SEGRETARIO COMUNALE  
IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

ART. 70

(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI)

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DI TIPO FUNZIONALE,  
MODULATA SULL' ATTIVITA' PER OBIETTIVI.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO DA ASSICURARE LA FLESSIBILITA' E  
LA ELASTICITA' DELLE STRUTTURE CON UN LAVORO NON PER  
SINGOLI ATTI MA IN RELAZIONE AI PROGETTI DA REALIZZARE ED AGLI OBIETTIVI  
DA CONSEGUIRE.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEVE ESSERE APERTA ED INTEGRATA  
SECONDO LA LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA'. A TAL  
FINE, IL REGOLAMENTO PREVEDE E DISCIPLINA IL COORDINAMENTO OPERATO  
DAL SINDACO DI CONCERTO COL SEGRETARIO COMUNALE.

04. L'AMMINISTRAZIONE PER ATTI E RESIDUATI ED IMPRONTA SOLO QUEI SERVIZI  
CHE NON POSSONO ESSERE ORGANIZZATI PER PROGETTI,  
PROGRAMMI ED OBIETTIVI.

05. NEL CASO IN CUI LA REGIONE SI AVVALGA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE  
COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE,  
DEVE ESSERE DETERMINATO IL COSTO DEL SERVIZIO, DA PORRE  
INTEGRALMENTE A CARICO DELLA REGIONE.

06. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E' ARTICOLATA SULLA ANALISI E SULLA  
INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI  
DI LAVORO OTTIMALI E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA  
CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO

TITOLO 05

PARTECIPAZIONE DEL POPOLO E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

ART. 71

(PRINCIPIO PARTECIPATIVO)

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA  
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL GOVERNO POLITICO ED AMMINISTRATIVO  
DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE ASSUME COME PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA SUA AZIONE LA

LIBERA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, PARTICOLARMENTE NEI RIGUARDI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, PREDISPONENDO A TAL UOPO CAMPAGNE SOCIALI. PER LE MODALITA' ORGANIZZATIVE SI RINVIA ALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IL COMUNE ASSUME COME MOMENTO FONDAMENTALE DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA LA PUBBLICITA' DEI SUOI ATTI. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI , AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO.

04. IL COMUNE VALORIZZA IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVITA', GARANTENDO AI CITTADINI IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L' AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO GLI ISTITUTI DELLE ISTANZE, ISTITUZIONI, PROPOSTE.

#### ART. 72

(LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

01. IL COMUNE VALORIZZA, CON AUSILI DI TIPO ORGANIZZATIVO, STRUTTURALE E FINANZIARIO, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, OVVERO, OGNI FORMA DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DI GRUPPO, DI COMUNITA', CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA, CHE FACCIA CAPO AL LIBERO ASSOCIAZIONISMO. ESSO PRIVILEGIA FRA LE ALTRE, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI LOCALI CHE PERSEGUONO, SENZA SCOPO DI LUCRO, FINALITA' UMANITARIE, SCIENTIFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE , DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE, DI SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE NATURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO LOCALI.

02. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DA PARTE DEL COMUNE AVVIENE MEDIANTE IDONEE FORME DI INCENTIVAZIONE E, IN PARTICOLARE, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, PREVIE APPOSITE CONVENZIONI. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E' SUBORDINATA ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE , DA PARTE DEL COMUNE DI NELLE FORME DI

UN APPOSITO REGOLAMENTO, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' A CUI IL COMUNE STESSO DEVE ATTENERSI.

03. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE, ASSICURA IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI A FAVORE DEGLI ENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE, LOCALMENTE NOTORIE E RAPPRESENTATIVE.

04. IL COMUNE REGISTRA IN UN APPOSITO ALBO, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, E PER FINI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE . IL COMUNE GARANTISCE, IN OGNI CIRCOSTANZA, LA LIBERTA', L' AUTONOMIA E L'EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

#### ART. 73

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)



01. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA LOCALE, DI CONSULTE, DI COMITATI E COMMISSIONI, A CONDIZIONE CHE LA LORO ORGANIZZAZIONE STATUTARIA, SIA DISCIPLINATA SU BASE DEMOCRATICA. A TAL FINE, QUESTI ORGANISMI, PROMOSSE DAL COMUNE MEDIANTE IDONEE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE RAPPRESENTATIVI SIA DI UNA PARTE DELLA COMUNITA' STANZIATA SU UNA CERTA PARTE DEL TERRITORIO , SIA NEL MONDO DELL' ASSOCIAZIONISMO IN GENERE, DEI CITTADINI RICOMPRESI IN UNA DETERMINATA FASCIA DI ETA', DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE, DEL MONDO SINDACALE, DELLE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE FAVORISCE LA COSTITUZIONE DI CONSULTE DEMOCRATICHE, COMITATI E CONFERENZE COMUNALI NEL SETTORE, DISCIPLINANDONE CON APPOSITO REGOLAMENTO LA COMPOSIZIONE SU BASE PARITARIA E RAPPRESENTATIVA.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ESERCITANO UNA FUNZIONE CONSULTIVA SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE, QUALI LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, I PIANI SOCIO-ECONOMICI, LA PROGRAMMAZIONE ED AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE SETTORIALE INERENTI LA SCUOLA, LA CULTURA, I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI, GLI IMPIANTI SPORTIVI, IL COMMERCIO, I CAMPI GIOCHI, E IL VERDE PUBBLICO, I BENI DEMANIALI. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SONO DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO PRESENTARE INTERROGAZIONE AL SINDACO SU QUESTIONI GENERALI E PARTICOLARI.

04. AI COMITATI DI GESTIONE DI TALI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA PUO' ESSERE AFFIDATA DAL COMUNE LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI A DOMANDA INDIVIDUALE, COME ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, MENSE SCOLASTICHE IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI E RICREATIVI. IL RELATIVO RAPPORTO COL COMUNE E' DISCIPLINATO CON APPOSITA CONVENZIONE E SECONDO LA MODALITA' STABILITA' DAL REGOLAMENTO DEI SERVIZI.

#### ART. 74

(IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA SIA IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI AFFERENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SIA I PROCEDIMENTI SPECIALI PER MATERIE PARTICOLARI.

02. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI, PREVEDE INTERVENTO PARTECIPATIVO DEGLI INTERESSATI, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO. TALE INTERVENTO AVVIENE ATTRAVERSO LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO E LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE CONTENUTI, VALUTAZIONI, DEDUZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE CHE SIANO PERTINENTI ALL' OGGETTO DEL PROCEDIMENTO STESSO.

03. IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L' AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO A



COLORO NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E AI SOGGETTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI CHE DEBBONO INTERVENIRVI PERCHE' DAL PROVVEDIMENTO POTREBBE DERIVARE PREGIUDIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI ADOTTARE, SE NECESSARIO PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

04. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, IL COMUNE DEVE DARE TEMPESTIVAMENTE NOTIZIA DELL'AVVIO DELLO STESSO, CON UNA PREVENTIVA ED ARTICOLATA INFORMAZIONE, AI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE PUBBLICI E PRIVATI ED ALLE ASSOCIAZIONI O COMITATI, PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, CUI POSSONO DERIVARE PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE NEL QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, L'OGGETTO DELLO STESSO E LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIE DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

05. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, A COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITA DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI, OPERE PUBBLICHE, PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

#### ART. 75

(COLLABORAZIONE DEI CITTADINI - ATTI - CONTRATTO)

01. AL FINE DI EVITARE CONTROVERSIE E SENZA RECARE PREGIUDIZIO A DIRITTI DEI TERZI E MAI IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO PORTA A CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI, STIPULATI PER ATTO SCRITTO A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO, IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE.

02. TALI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E DEVONO OSSERVARE OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, IN QUANTO COMPATIBILE, ANCHE SE LE EVENTUALI CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE, RESTANO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

## ART. 76

## (CONSULTAZIONE POPOLARE)

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI PROPRI CITTADINI CHIAMANDOLI VOLTA PER VOLTA AD ESPRIMERSI MEDIANTE STRUMENTI IDONEI A CONOSCERE IL LORO ORIENTAMENTO E CON PROCEDIMENTO DI CARATTERE INFORMALE SUGLI INDIRIZZI POLITICI D'AMMINISTRATIVI DELLA VITA COMUNALE E SULLE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE, SEMPRE CHE RIGUARDINO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE. LA CONSULTAZIONE POPOLARE SI CONFIGURA COME UN SISTEMA DI INDAGINE E DI INCHIESTA , DI SONDAGGIO DI OPINIONI , ANCHE NON FORMALIZZATE, DA PARTE DEL COMUNE SECONDA LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, ATTRAVERSO STRUMENTI STATISTICI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, I SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE, I GRUPPI DI LAVORO LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE , LE CATEGORIE ED I SETTORI E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PRODUTTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN GRADO DI OFFRIRE UN CONTRIBUTO, IN RAGIONE DELLA LORO ESPERIENZA, QUALIFICAZIONE E RAPPRESENTATIVITA'. A TALE FINE: IL CONSIGLIO DELLA GIUNTA POSSONO DISPORRE APPOSITE AUDIZIONI ED INDIRE PERIODICAMENTE CONFERENZE COMUNALI E CONFERENZE DI SERVIZIO SU QUESTIONI DI PARTICOLARE RILIEVO LOCALE. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER LE CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

03. I SOGGETTI CONSULTATI, OLTRE AD ESPRIMERE PARERI SULLE QUESTIONI OGGETTO DI CONSULTAZIONE POSSONO AVANZARE PROPOSTA, CHIEDERE EMENDAMENTI O MODIFICHE DI ATTI AMMINISTRATIVI, SOLLECITARE RISPOSTE, SUGGERIRE LA EVENTUALE SOSPENSIONE DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IN OGNI CASO , LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

## ART. 77

## (ISTANZE)

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI, DI FRAZIONE, ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO GIUDICATE NEL REGOLAMENTO IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA, ESCLUDENDO LA LIMITAZIONE DI TALE DIRITTO SULLA BASE DELLA RICHIESTA DI UN

## QUORUM PER L'AMMISSIBILITA'.

### ART. 78

#### (PETIZIONI)

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI COMUNALI PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO

COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE ALL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O NE DISPONE LA

ARCHIVIAZIONE, QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PETIZIONE.

03. IN OGNI CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO PUBBLICIZZATO ADEGUATAMENTE E COMUNICATO AL

SOGGETTO PROPONENTE.

04. LA REDAZIONE E' ESAMINATA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

05. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL TERMINE, LA PETIZIONE E' ISCRITTA AUTOMATICAMENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA.

06. PER L'AMMISSIBILITA' DELLA PETIZIONE E' RICHIESTA LA FIRMA DI ALMENO 1/10 DEGLI ELETTORI

### ART. 79

#### (PROPOSTE)

01. I CITTADINI CON ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI, POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO ALL'ORGANO COMPETENTE , CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DAL SEGRETARIO DELLA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA NONCHE' DELL'ISTRUTTORIA DELL' ASSESSORE AL RAMO.

02. L'ORGANO COMPETENTE (SE IL CONSIGLIO, TRAMITE LA COMMISSIONE CONSILIARE DI MERITO; SE LA GIUNTA TRAMITE L'ASSESSORE AL RAMO ) , DEVE SENTIRE I PROPONIMENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I PROPONIMENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. SI APPLICANO ALLE PROPOSTE I COMMI 04 E 05 DELL' ARTICOLI PRECEDENTI.

### ART. 80

#### (ASSEMBLEE POPOLARI)

01. IL SINDACO, PER DECISIONE DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE, O DI SUA INIZIATIVA, O SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, O DI UN TERZO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE- PUO' INDIRE

ASSEMBLEE POPOLARI DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI DEI CAPIFAMIGLIA, SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO PER LA COLLETTIVITA' ED IN CIRCOSTANZE DI CARATTERE STRAORDINARIO.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 81

(INFORMAZIONE ED ACCESSO)

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SUOI ORGANI, ANCHE MEDIANTE L' IMPEGNO DI IDONEI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE OLTRE CHE AVVALENDOSI DEI MEZZI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO.

02. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLI SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE, SECONDO LE MODALITA' E LE NORME DI ORGANIZZAZIONE STABILITO DAL REGOLAMENTO, OTTENUTO, IN PARTICOLARE, L' INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL' ORDINE DI ESAMI DI DOMANDE PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, AD ESTRARRE COPIE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI PREVIO A PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

04. IL COMUNE ESEMPLIFICA MODULISTICA, RIDUCENDO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONE, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL' AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 .

#### TITOLO 06

RAPPORTI TRA COMUNI ED ALTRI ENTI

#### ART. 82

(RAPPORTI TRA LE AUTONOMIE LOCALI)

01. IL COMUNE CONFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE E DELLA COLLABORAZIONE, OLTRE CHE AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO, CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI, SIA DI PARI LIVELLO, SIA DI LIVELLO SUPERIORE.

02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AI FINI DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO.

03. IL COMUNE, CONGIUNTAMENTE ALLA PROVINCIA, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E' PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

04. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA, SULLA BASE DEI PROGRAMMI DELLE PROVINCE STESSA, PER ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE SOVRACOMUNALE, SIA NEL SETTORE

ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

05. NELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE, IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE PROPRIE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE REGIONALE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI, SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE, PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

#### ART. 83

(FIGURE DI COOPERAZIONE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE, MEDIANTE L'ADOZIONE DI APPOSITO ATTO AMMINISTRATIVO GENERALE CHE DISCIPLINA IL CONTENUTO ESSENZIALE DEL RAPPORTO, DI FIGURE SEMPLICI E COMPLESSE DI COOPERAZIONE, UTILIZZANDO IN PARTICOLARE I MODULI E GLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI SEGUENTI ARTICOLI DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 84

(FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE)

01. SONO FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE:

A) INTESA O ACCORDO AMMINISTRATIVO IL COMUNE PUO' CONCLUDERE, IN FORME SEMPLICI, INTESI O ACCORDI AMMINISTRATIVI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRATIVE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA', GENERALMENTE CONTINUATIVE DI, INTERESSE COMUNE.

B) CONFERENZE DI SERVIZI:IL COMUNE PUO' ORGANIZZARE CONFERENZE DI SERVIZI QUANDO DEVE ACQUISIRE INTESI, PARERI, CONCERTI, NULLA - OSTA O ASSENSI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PRIMA DI ASSUMERE DETERMINAZIONI COINVOLGENTI INTERESSI COMUNI.

C) CONVENZIONI VOLONTARIE: IL COMUNE PER L'ESERCIZIO COORDINATO ED ASSOCIATO DI DETERMINATI SERVIZI O FUNZIONI PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, PRIVILEGIANDO QUELLI CONTERMINI O CON LA PROVINCIA. LA CONVENZIONE, APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, RIGUARDA LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA, NON RICHIEDONO LA CREAZIONE DI PIU' COMPLESSE FIGURE DI COOPERAZIONE. LE CONVENZIONI,CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 85

(FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE)

01. SONO FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE:

A) CONSORZIO: IL COMUNE PROMUOVE IL CONSORZIO PER LA GESTIONE, A TEMPO INDETERMINATO DI QUEI SERVIZI PUBBLICI CHE, PER IL LORO CARATTERE FUNZIONALE O PER LE LORO CARATTERISTICHE. DIMENSIONALI, RICHIEDONO UNA PARTICOLARE STRUTTURA OPERATIVA E GESTIONALE, TECNICAMENTE ATTREZZATA, CON LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI LOCALI. L'ASSOCIAZIONI CONSORTILI E' FONDATA SU UNA CONVENZIONE



E' ORGANIZZATA AMMINISTRATIVAMENTE SULLA BASE DI UN APPOSITO STATUTO. LA CONVENZIONE E LO STATUTO DEL CONSORZIO SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE, DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI, UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE. AI CONSORZI SI APPLICANO LE NORME DI LEGGE PER LE AZIENDE SPECIALI.

B) UNIONI DI COMUNI: IL COMUNE RICORRE A TALE STRUMENTO PER GESTIRE UNA PLURALITA' DI SERVIZI O FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA CON COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, IN FUNZIONE PROPEDEUTICA ALL'OBBIETTIVO DELLA LORO FUSIONE. L'UNIONE COSI' MIRATA SI COSTITUISCE MEDIANTE LA APPROVAZIONE, DA PARTE CONSIGLIO COMUNALE MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO APPOSITO REGOLAMENTO DELL'UNIONE.

C) ACCORDO DI PROGRAMMA: IL COMUNE FAVORISCE LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO NATURA L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI. A TAL FINE SI ATTIVA IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE, PROMUOVENDO LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONE E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE. OVE L'ACCORDO COMPORTI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI O DEI PROGRAMMI GIA' DELIBERATI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

#### ART. 86

(GEMELLAGGI E SCAMBI DI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE, CONSAPEVOLE DELLA SUA COLLABORAZIONE DI ENTE TERRITORIALE INSERITO IN UN PIU' AMPIO CONTESTO EUROPEO E NELLA PROSPETTIVA DI UNA EUROPA POLITICAMENTE ED ECONOMICAMENTE UNITA, E' APERTO A FORME DI GEMELLAGGIO, DI COOPERAZIONE E DI SCAMBI POLITICO, CULTURALE E SOCIALE, CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI DI EUROPA. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO AL FINE DI SVILUPPARE LA SENSIBILITA' DEI CITTADINI PER UN COMUNE IMPEGNO DI INTENSIFICARE I RAPPORTI DI SOLIDARIETA' TRA LE COMUNITA' D'EUROPA.

02. IL COMUNE PARTECIPA ATTIVAMENTE E LE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEGLI ENTI LOCALI.

#### ART. 87

(PARCO DEL PARTENIO)

01. IL COMUNE, NEL COLLABORARE CON LA COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO, OPERA PER LA COSTITUZIONE DEL PARCO DEL PARTENIO E NOMINA PROPRI RAPPRESENTANTI IN SENO, AGLI ORGANI DELL'ENTE PARCO.



02. IL PROGETTO PARCO DEL PARTENIO COMPRENDE ANCHE LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI INDIVIDUATI DAL PROGETTO GENERALE APPROVATO DALLA COMUNITA' DEL PARTENIO.

## TITOLO 07

### FONTI NORMATIVE COMUNALI

#### CAPO 01

#### STATUTO

##### ART. 88

###### (OGGETTO DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO DEL COMUNE DI OSPEDALETTO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, STABILISCE OBBLIGATORIAMENTE LE NORME FONDAMENTALI PER L' ORGANIZZAZIONE DELL' ENTE E', IN PARTICOLARE, LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI, L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI, LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA, LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E DELL' ACCESSO DEI CITTADINI ALLE FORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. TUTTO CIO' NON E' VIETATO O RISERVATO ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE PUO' ESSERE OGGETTO DI DISCIPLINA STATUTARIA PURCHE' SIA VOLTO A SODDISFARE INTERESSI DELLA POPOLAZIONE AMMINISTRATA, CON EFFETTI DI UTILITA' PUBBLICA, E FACCIA RIFERIMENTO AL TERRITORIO COMUNALE.

03. LA DISCIPLINA STATUTARIA SI ISPIRA AL PRINCIPIO DELLA COMPLETEZZA DEL QUADRO NORMATIVO E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO LOCALE.

04. ALLO STATUTO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

##### ART. 89

###### (APPROVAZIONE DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTO PALESE LA DELIBERAZIONE DEVE OTTENERE IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALL' ENTE.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA QUALIFICATA NON VENGA RAGGIUNTA LA VOTAZIONE VIENE RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

##### ART. 90

###### (CONTROLLO, PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA' DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO, UNA VOLTA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE INOLTRO ALLA COMPETENZA SEZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI PER L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

02. DOPO L' EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO, ESPLETATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI, LO STATUTO:

A) E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE ( B.U.R. ) ;

B) E' AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DELL' ENTE PER LA DURATA DI 30 GIORNI

CONSECUTIVI;

C) E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO, AFFINCHÉ VENGA INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI, ISTITUITI PRESSO LO STESSO MINISTERO.

03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE DIVENTANDO ESECUTIVO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ESTRATTA IN VIGORE.

04. IL TESTO DELLO STATUTO E' DEPOSITATO IN OGNI UFFICIO DEL COMUNE PER RIMANERVI PERMANENTEMENTE ESPOSTO AFFINCHÉ OGNI CITTADINO

POSSA PRENDERNE LIBERAMENTE COGNIZIONE ED E' SOTTOPOSTO A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO LA EFFETTIVA CONOSCIBILITA' STABILITA DAL CONSIGLIO COMUNALE ED ATTUATE DALLA GIUNTA.

ART. 91

(REVISIONE DELLO STATUTO)

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE STESSO MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE PER LA SUA ADOZIONE DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE

08.06.1990 , N. 142 , PURCHÉ SIANO TRASCORSI ALMENO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DALLO STATUTO O DALL'ULTIMA REVISIONE.

02. OGNI INIZIATIVA IN MATERIA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTA SE NON SIA DECORSO UN ANNO DALLA SUA RELAZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALL'ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

04. IL PROCEDIMENTO PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO COSI' COME PREVISTO DAL COMMA 03 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90 , DEVE DI NORMA, INCLUDERE IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 92

(VERIFICA DELLO STATUTO)

01. ENTRO UN ANNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE, PREDISPONENDO ADEGUATE FORME DI CONSULTAZIONE.

CAPO 02

REGOLAMENTI

ART. 93

(AUTONOMIA NORMATIVA DEL COMUNE)

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE NELLE QUALI HA COMPETENZA DISPONE DI AUTONOMIA REGOLAMENTARE DA ESERCITARE ALLE NORME DI LEGGE E

DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

02. I PIANI ED I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE GENERALI SONO PREDISPOSTE DALLA GIUNTA DI SUA INIZIATIVA O SU MANDATO DEL CONSIGLIO CHE IN TALI, CASI, NE DEFINISCE L'OGGETTO, NE DELINEA I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI- E DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. D'INTESA CON LA REGIONE, TUTTI GLI ATTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI DEL COMUNE SONO INTEGRALMENTE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. DEGLI STESSI VIENE DATA IMMEDIATA ED AMPIA INFORMAZIONE CON OGNI MEZZO ALLA COMUNITA' COMUNALE. ESSI VENGONO TENUTI COSTANTEMENTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI I QUALI POSSONO, SENZA LIMITE, IN OGNI TEMPO CONSULTARLI, E, A PROPRIE SPESE, ESTRARNE COPIA.

ART. 94

(POTESTA' REGOLAMENTARE - NORMA TRANSITORIA) I. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO ADOTTA, AI SENSI DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL REGOLAMENTO GENERALE DI CONTABILITA' ED IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI DELL'ENTE.

02. IL COMUNE ADOTTA ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO SPECIFICI REGOLAMENTI PER:

- A) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- B) IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEGLI UFFICI;
- C) L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI;
- D) LA DISCIPLINA DI OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO;

03. I REGOLAMENTI COMUNALI ATTUALMENTE IN VIGORE CONTINUANO AD APPLICARSI IN QUANTO COMPATIBILI CON IL PRESENTE STATUTO.

04. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL COMUNE PROCEDERA' ALLA REVISIONE DEI REGOLAMENTI GIA' VIGENTI PER ADEGUARLI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI STATUTARIE ED ALLA ELABORAZIONE DI QUELLI PREVISTI DALLO STATUTO STESSO.

ART. 95

(AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESPRESSIONE DELL'AUTONOMIA POLITICA E NORMATIVA DEL COMUNE

02. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI AI SENSI DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO; REGOLAMENTI
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE.
- C) NON POSSONO DISPORRE CHE PER L'AVVENIRE, NON POTENDO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA , SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA;
- D) NON ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE

NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 96

(ELABORAZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, MA ANCHE A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, NELLE FORME PREVISTE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. ESSI ENTRANO IN VIGORE DOPO LA SECONDA PUBBLICAZIONE .

04. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI ADEGUATA PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' E DEBBONO ESSERE AGEVOLMENTE E CONCRETAMENTE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.